



Al RPCT dell'ASP di Vibo Valentia
Dott.ssa Maria Grazia Vavalà

aspvibovalentia@pec.it

Fasc. UVIF 1997/2020

Oggetto

Richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione degli artt. 18 e 20 del d.lgs. 39/2013 a seguito dell'adozione della delibera Anac n. 237 del 19 febbraio 2020

È pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere da parte della S.V. in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 20 del d.lgs. 39/2013.

La S.V. ha precisato che, a seguito della ricezione della delibera di questa Autorità n. 237/2020 di accertamento dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 39/2013 nei confronti dell'allora Direttore Amministrativo, Dott.ssa Elga Rizzo, dell'A.S.P. di Vibo Valentia, la S.V. ha avviato il procedimento in contraddittorio per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20, co. 5 e all'art. 18 co. 1 e 2 del d.lgs. 39/2013.

La S.V. ha rappresentato che la Dott.ssa Elga Rizzo, premettendo che il RPCT sarebbe responsabile esclusivamente della dichiarazione della nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto e non anche dell'accertamento del carattere mendacio della dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, ha rilevato che la dichiarazione resa al momento del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza di cause di inconferibilità non sarebbe mendace, ma del tutto legittima avendo la stessa dato puntuale conto nella dichiarazione dell'incarico rivestito presso la Fondazione accreditata.

Per quanto attiene, invece, la Dott.ssa Caligiuri, organo conferente l'incarico contestato, la S.V. ha evidenziato che la stessa ha dichiarato di avere conferito l'incarico nel pieno rispetto della normativa di riferimento e in buona fede sulla base dell'elenco ufficiale fornito dalla Regione Calabria relativo agli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario, nel quale non era annotata, e non lo è tuttora, la sussistenza di cause ostative in relazione alla posizione della Dott.ssa Rizzo e dall'altro

sulla base della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità presentata dalla suddetta dottoressa.

Pertanto, la S.V. richiede:

- se la dichiarazione di insussistenza della causa di inconferibilità rilasciata dalla Dott.ssa Rizzo debba essere considerata comunque mendace;
- se alla Dott.ssa Caligiuri debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 18 co. 1 e 2 d.lgs. 39/2013, sebbene la stessa abbia fatto affidamento sull'elenco fornito dalla Regione;
- se è riscontrabile una responsabilità pregressa della Regione Calabria, la quale avendo inserito nell'elenco degli idonei la Dott.ssa Rizzo, avrebbe indotto in errore entrambe le parti.

Tanto premesso, giova evidenziare che questa Autorità con delibera n. 833/2016 recante *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"* – alla quale interamente si rimanda – si è espressa, in via generale ed astratta, in merito alla ripartizione dei poteri in capo all'ANAC e al RPCT sulla vigilanza e corretta applicazione del d.lgs. 39/2013, ivi incluse le disposizioni circa l'interpretazione degli artt. 18 e 20.

Nella stessa delibera si è evidenziata la piena autonomia di cui gode il RPCT nell'espletamento del procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto 39/2013, il quale richiede una verifica in concreto di elementi fatto che sono nella sola disponibilità delle amministrazioni interessate e su cui questa Autorità non ha potere di verifica.

In ordine alla titolarità, all'interno dell'amministrazione, del potere di accertamento del carattere mendace o meno della dichiarazione di cui all'art.20 del d.lgs. 39/2013, si richiama il combinato disposto tra l'art. 15 del suddetto decreto, il quale demanda la vigilanza interna sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità al responsabile della prevenzione della corruzione, e l'ultimo comma dell'art. 20, il quale disponendo che *"Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni"*, individua un ruolo di accertamento dell'amministrazione che, quindi, è chiamata a fornire il necessario supporto al RPCT.

Circa il carattere mendace o meno della dichiarazione nel caso in esame, si evidenzia che questa Autorità, ferma restando l'incompetenza in tale accertamento, nelle linee guida di cui sopra ha, in via astratta, ritenuto che *"in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione"* le

amministrazioni dovrebbero accettare solo dichiarazioni che contengano l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare e che *"l'inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi che rendono inconfiribile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la mala fede dell'autore della dichiarazione"*.

Tanto premesso in via generale, si rimette alla prudente valutazione della S.V. e dell'amministrazione interessata l'accertamento di tutti gli elementi di fatto necessari alla concreta valutazione della dichiarazione rilasciata dalla Dott.ssa Rizzo.

Infine, per quanto attiene l'eventuale responsabilità dell'organo conferente l'incarico, si rinvia a quanto già espresso in materia nella delibera n. 833 sopra richiamata, nonché nella delibera n. 67/2015, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità.

Nel caso in esame, la S.V. ha rappresentato che la Dott.ssa Calagiuri ha dichiarato di avere conferito l'incarico in esame in buona fede sulla base dell'elenco ufficiale fornito dalla Regione Calabria relativo agli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario, nel quale non era annotata la sussistenza di cause ostative in relazione alla posizione della Dott.ssa Rizzo e dall'altro sulla base della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità presentata dalla suddetta dottoressa.

Questa Autorità non è competente ad esprimersi in merito alla valenza giuridica dell'elenco fornito dalla Regione Calabria, tuttavia si prende atto che la Regione Calabria, nel decreto di approvazione degli elenchi dei soggetti dichiarati idonei allo svolgimento dell'incarico di Direttore Amministrativo, espressamente dispone che *"I Direttori Sanitari e i Direttori Amministrativi dovranno rendere all'atto della nomina espressa dichiarazione in ordine all'insussistenza di eventuali cause di inconfiribilità e alla rimozione di eventuali cause di incompatibilità ai sensi della disposizione del D.lgs. 39/2013"*.

Infine appare che la Dott.ssa Calagiuri non rivesta più l'incarico di Direttore Generale dell'Asp di Vibo Valentia. Si rammenta che la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali.

La stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora la Dott.ssa Calagiuri dovesse nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.

Distinti saluti,

La Dirigente
dell'Ufficio UVIF

Maria Grassini